


Rapporto sulla discriminazione nel 2024



**Nel 2024 sono stati segnalati alla
Federazione Svizzera dei Sordi SGB-FSS 143 casi di discriminazione.**

Il presente rapporto documenta una selezione delle discriminazioni vissute nel 2024 nei più svariati ambiti della vita dalle persone sorde e con disabilità uditiva e segnalate dalle stesse al servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi. Le informazioni contenute al suo interno sono riportate in forma anonima.

I casi dimostrano in maniera emblematica in quali ambiti della vita le persone sorde e audiolese subiscono discriminazioni e quali misure sono necessarie per abbattere le barriere di accesso esistenti.

Nell'ambito delle loro competenze, Confederazione, Cantoni e Comuni devono garantire alle persone sorde e con disabilità uditiva l'accesso paritario al mercato del lavoro, alla sanità, alla cultura e alle offerte formative, nonché a tutti gli altri ambiti della vita, come peraltro richiesto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dal divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione federale. A tal fine occorrono misure concrete per la promozione e la protezione delle lingue dei segni svizzere.

La Federazione Svizzera dei sordi chiede:

- Il riconoscimento giuridico delle lingue dei segni, la promozione delle lingue dei segni e le pari opportunità delle persone sorde e con disabilità uditiva.

Lavoro

La signora B. ha ricevuto un invito a un colloquio di lavoro. Per potervi partecipare ha tuttavia bisogno di un interprete di lingua dei segni. Poiché per la data indicata non era disponibile alcun interprete, ha chiesto di poter rinviare l'appuntamento. Il datore di lavoro le ha negato tale possibilità spiegando di non ritenere possibile la collaborazione poiché già la sola organizzazione per il colloquio gli risultava complicata. Il datore di lavoro non era inoltre a conoscenza del fatto che la signora B. era sorda. Questa reazione è discriminatoria poiché il datore di lavoro ha fatto propri stereotipi sul personale audiolese e non è stato disposto a conoscere di persona la signora B. per accertarne le competenze.

Il signor T. è stato assunto presso un'impresa privata. Essendo sordo necessita della presenza di un interprete di lingua dei segni in occasione delle riunioni. Spesso queste ultime si sono tuttavia svolte senza interprete. Da un lato gli incontri sono stati più volte rinviati all'ultimo momento, rendendo di fatto impossibile l'organizzazione del servizio di interpretariato. Dall'altro il contributo AI disponibile a tal fine non era sufficiente a coprire le necessità sotto questo profilo. I problemi di comunicazione sul posto di lavoro hanno infine fatto sì che il signor T. perdesse il posto poco tempo dopo.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

- Una normativa per i casi di rigore determinati da un maggior fabbisogno di prestazioni di interpretariato sul posto di lavoro.
- Un calcolo dei contributi per le prestazioni degli interpreti adeguato al grado di occupazione e all'onere di comunicazione.

Formazione

La signora M. è sorda e desidera seguire una formazione continua nel campo dei social media per lavorare in questo ambito. L'Al respinge l'assunzione dei costi poiché la sua attuale attività viene considerata sufficiente. Nonostante una comunicazione con molteplici prese di posizione, l'Al non prende in considerazione nuovi fatti. Su pressione del servizio giuridico l'Al emana una disposizione che contiene tuttavia lo stesso testo della comunicazione inviata un anno e mezzo prima e non considera alcuna nuova argomentazione. La signora P. non ha potuto iniziare la sua formazione. Il suo obiettivo è ottenere dall'Al il rimborso dei costi supplementari per il servizio di interpretariato reso necessario dalla disabilità. I costi della formazione sono a suo carico. Mentre le persone udenti possono svolgere qualsiasi formazione a proprie spese, le persone sorde devono far fronte a costi supplementari dei servizi di interpretariato dovuti alla disabilità. Se questi ultimi non vengono coperti dall'ufficio Al, il suo diritto alla formazione viene de facto negato. Il servizio giuridico sostiene la signora M. nella rivendicazione del proprio diritto.

Una famiglia con una figlia sorda ha richiesto l'assunzione dei costi per un corso di lingua dei segni per consentire la comunicazione della stessa con i genitori e i nonni udenti. Il Cantone ha respinto la richiesta nonostante il corso rappresenti un importante presupposto per una comunicazione senza barriere all'interno della famiglia. Affinché un bambino sordo possa comunicare con chi gli sta attorno è indispensabile che anche i parenti stretti abbiano la possibilità di apprendere la lingua dei segni.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

- Che i Cantoni formano interpreti e docenti di lingua dei segni con il supporto della Confederazione.
- Il finanziamento da parte dei Cantoni di corsi di lingua dei segni per genitori e familiari di bambini sordi, nonché il sostegno finanziario della Confederazione.
- Standard minimi, piani e mezzi didattici per un insegnamento bilingue a tutti i livelli e per l'apprendimento permanente.

Salute

Nel 2024 il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi ha ricevuto numerose richieste di finanziamento di interpreti di lingua dei segni in occasione di appuntamenti presso studi medici e ospedali. Alle persone sorde e con disabilità uditiva viene negato ad oggi un accesso senza discriminazioni ai servizi sanitari. Nonostante l'evidente bisogno di interpreti di lingua dei segni e il consenso politico sulla loro necessità, il finanziamento in ambito ambulatoriale e ospedaliero non è assicurato né disciplinato in maniera unitaria. Mancano criteri chiari per l'assunzione dei costi del servizio di interpretariato in ambito sanitario. Per le persone sorde ciò comporta notevoli barriere di accesso durante le visite mediche o in ospedale.

Ne è un esempio il caso della signora M. che aveva una visita medica in ospedale. Pur avendo informato in anticipo l'ospedale della sua necessità di un interprete di lingua dei segni in tale occasione, il nosocomio si è rifiutato di organizzare il servizio di interpretariato, nonché di assumere i relativi costi. In questo modo alla signora M. è stato negato l'accesso senza discriminazioni ai servizi medici. Solo dopo l'intervento del servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi l'ospedale si è infine dichiarato disposto a coprire le spese di un'interprete di lingua dei segni.

Il signor T. ha richiesto alla propria cassa malati l'assunzione dei costi per un interprete di lingua dei segni nell'ambito delle proprie sedute di psicoterapia. In seguito al rifiuto della cassa malati il signor T. ha presentato ricorso presso il Tribunale delle assicurazioni. Quest'ultimo ha accolto l'istanza obbligando la cassa a indennizzare

i costi dell'interpretariato durante la psicoterapia. Le parti si sono trovate in seguito in disaccordo sul fatto che tali costi fossero soggetti o meno alla partecipazione generale ai costi (franchigia e aliquota percentuale). Anche a tale proposito il Tribunale delle assicurazioni si è pronunciato a favore del signor T.: in virtù del divieto di discriminazione il signor T. non è tenuto a partecipare ai costi del servizio di interpretariato nell'ambito della propria psicoterapia, nemmeno limitatamente a franchigia e aliquota percentuale.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

- Una base legale univoca e unitaria per l'assunzione dei costi di interpretariato nel settore sanitario.
- L'accesso paritario per le persone sorde all'assistenza sanitaria tramite offerte specializzate.

Mezzi ausiliari

A. soffre di un'ipoacusia bilaterale di media entità. Quando i suoi genitori hanno richiesto all'Al di coprire i costi per gli apparecchi acustici quest'ultima ha respinto la domanda: A. non soddisfa i requisiti, poiché necessitava degli apparecchi in questione già prima del suo arrivo in Svizzera.

Con il supporto della Federazione Svizzera dei Sordi la famiglia di A. ha presentato ricorso contro questa decisione. Gli accertamenti condotti dall'Al sono stati infatti incompleti: A. è nata in Svizzera dove ha trascorso i primi tre anni di vita. Sussistono vari indizi del fatto che A. aveva bisogno degli apparecchi acustici già prima di lasciare la Svizzera e, di conseguenza, che abbia diritto a un'adeguata fornitura degli stessi anche ora che è rientrata in Svizzera. Il tribunale ha dato ragione alla famiglia: gli accertamenti dell'ufficio Al erano stati insufficienti. La questione è stata dunque nuovamente sottoposta all'ufficio Al affinché quest'ultimo chiarisse di nuovo i fatti in modo completo e corretto.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

- Che tutte le persone sorde e con disabilità uditiva in Svizzera abbiano diritto ai mezzi ausiliari e che i costi per l'interpretariato siano coperti.

Comunicazione con le autorità

Il signor P. voleva iscriversi al servizio di collocamento regionale. Poiché è sordo ha informato il team della reception che avrebbe potuto chiarire eventuali punti in sospeso per iscritto. La richiesta è stata tuttavia respinta con la pretesa che ricorresse a un interprete. Il signor B. si è successivamente organizzato con una conoscente udente affinché gli fornisse assistenza. Un'ora più tardi entrambi sono stati tuttavia respinti con la motivazione che il team della reception aveva troppo da fare e non poteva accogliere «il sordo che non parla». Sul posto erano presenti in realtà solo poche persone. Il signor B., deluso, si è rivolto al servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi per segnalare la discriminazione e vagliare l'opportunità di adire le vie legali.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

- Che la Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispettino i loro obblighi per una comunicazione senza barriere e che la attuino in modo sistematico.

Partecipazione a cultura e tempo libero, servizi di privati

Una coppia sposata di persone sorde voleva usufruire di un'offerta di mediazione per chiarire un conflitto. L'ufficio di mediazione ha tuttavia respinto la richiesta di svolgere gli incontri in presenza di un'interprete di lingua dei segni, adducendo la motivazione che quest'ultima avrebbe pregiudicato una comunicazione diretta e la ricerca di soluzioni.

Il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi è intervenuto segnalando all'ufficio di mediazione che in base al mandato di prestazioni statale è tenuto a offrire i propri servizi senza discriminazioni. Ciò comprende anche il fatto di consentire alle persone sorde di ricorrere a interpreti di lingua dei segni e sostenere i relativi costi. L'ufficio di mediazione si è infine dichiarato disposto a svolgere gli incontri in presenza di un'interprete e a coprirne i costi.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

- Che venga sancito per legge il diritto a beneficiare di un servizio di interpretariato in lingua dei segni attraverso un modello di finanziamento orientato alla persona, al fine di garantire la partecipazione politica, culturale e sportiva, nonché il sostegno a bambini e giovani.

Se anche voi avete subito uno svantaggio o una discriminazione a causa della vostra sordità, contattate il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi.

Dati per il contatto tramite e-mail: serviziogiuridico@sgb-fss.ch

Zurigo, febbraio 2025

